

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1419 DEL 26/07/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE N. 1323/24 " CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E I COMUNI DEL DISTRETTO 1 "BASSANO" PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO/RIFUGIO DEL CANE INTERCOMUNALE"

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOSD SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1424/24

Il Direttore dell'UOSD Servizi Amministrativi del Dipartimento di Prevenzione nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Dalla Zuanna

Il Responsabile dell'UOSD Servizi Amministrativi del Dipartimento di Prevenzione relaziona come di seguito.

Premesso che:

- con deliberazione n 1323 del 12/07/2024 è stato approvato il testo della Convenzione tra l'Azienda Ulss 7 Pedemontana e i Comuni del Distretto 1 per la gestione integrata delle funzioni e del servizio di gestione del canile sanitario/rifugio del cane intercomunale, secondo le indicazioni pervenute con nota del 04/07/2024, ns. prot. n. 62182 del 05/07/2024, da parte del Comune di Bassano del Grappa;
- successivamente con nota del 19/07/2024, ns. prot. n. 66484/24, il Comune di Bassano del Grappa ha comunicato che, a seguito di nuovo confronto tra gli Enti coinvolti, il testo della Convenzione è stato ulteriormente modificato e ha quindi domandato la sottoscrizione del testo della Convenzione, così come da ultimo modificato;
- le modifiche apportate riguardano, oltre la correzione di alcuni refusi, l'aggiunta dell'art. 11 concernente le spese di bollo e di registrazione e dell'art. 12 sul trattamento dei dati.

Tutto ciò premesso, rilevato che le modifiche ulteriori richieste non sono di carattere sostanziale, si propone di approvare il nuovo testo della Convenzione allegata alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quello approvato con la precedente deliberazione in premessa citata.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento:

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il testo della *Convenzione tra l'Azienda Ulss 7 Pedemontana e i Comuni del Distretto 1 "Bassano" per la gestione integrata delle funzioni e del servizio di gestione del canile sanitario/rifugio del cane intercomunale*, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale sostituisce quello di cui alla deliberazione n. 1323/24;
2. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente, per adempiere agli obblighi di cui al D.L.vo n. 33/2013 (art. 23);
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E I COMUNI DEL DISTRETTO 1 "BASSANO" PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO/RIFUGIO DEL CANE INTERCOMUNALE.

Tra

L'AZIENDA SANITARIA ULSS 7 "PEDEMONTANA"

il

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (Comune Capofila)

e i seguenti Comuni:

COMUNE DI ASIAGO

COMUNE DI CARTIGLIANO

COMUNE DI CASSOLA

COMUNE DI COLCERESA

COMUNE DI ENEGO

COMUNE DI FOZA

COMUNE DI GALLIO

COMUNE DI LUSIANA CONCO

COMUNE DI MAROSTICA

COMUNE DI MUSSOLENTE

COMUNE DI NOVE

COMUNE DI PIANEZZE

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

COMUNE DI ROANA

COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

COMUNE DI ROSÀ

COMUNE DI ROSSANO VENETO

COMUNE DI ROTZO

COMUNE DI SCHIAVON

COMUNE DI SOLAGNA

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

COMUNE DI VALBRENTA

Premesso che

- i Comuni hanno approvato il testo della presente Convenzione a mezzo di specifica deliberazione consigliare;

- l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha approvato il testo della presente convenzione con apposita deliberazione;

Premesso che:

- la Legge 14.08.1991, n. 281 a oggetto “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” prevede che i Comuni debbano provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti, costruiscano rifugi per i cani e che gli stessi, in forma singola o associata, e le Comunità montane provvedano “a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti”;
- la L.R. 28.12.1993, n. 60 a oggetto “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” disciplina la tutela degli animali d’affezione e prevede le seguenti competenze:
 - in capo ai Comuni: la costruzione/risanamento dei canili sanitari e la costruzione di canili rifugio;
 - in capo ai Comuni: la gestione non sanitaria dei canili rifugio;
 - in capo ai Comuni: il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani vaganti o randagi;
 - in capo ai Comuni: la creazione di aree da adibire a gattile sanitario;
 - in capo all’AULSS: la gestione sanitaria dei canili sanitari;
 - in capo all’AULSS: la gestione sanitaria dei canili rifugio;
 - in capo all’AULSS: la cattura dei cani randagi e il trasporto al canile sanitario;
- il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 a oggetto “Nuovo codice della strada”, così come modificato dalla L. 29.07.2010, n. 120, prevede l’obbligatorietà del servizio di tempestivo intervento di soccorso agli animali di affezione incidentati che abbiano subito un danno descritto dall’art. 6 del Decreto MIT n. 217 del 09/10/2012 come stato di necessità;
- l’Azienda ULSS 7 Pedemontana ha espletato la gara per l’affidamento del servizio di prestazioni veterinarie specialistiche su delega dei Comuni (cfr. verbale del Comitato dei Sindaci del 1.08.2023) e, conseguentemente - prima della naturale scadenza del contratto (31.12.2026) - le procedure di gara per il nuovo affidamento dovranno essere prese in carico, per competenza, dai Comuni del Distretto 1 secondo le indicazioni che saranno prese dal Comitato dei Sindaci e approvate dai Comuni con apposita, separata, convenzione;
- i Comuni del Distretto 1 “Bassano” dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana intendono individuare e gestire in forma associata strutture idonee da adibire a:
 - CANILE SANITARIO: ricovero dei cani vaganti raccolti nel territorio privi di proprietario, per il periodo di isolamento e osservazione sanitaria;
 - CANILE RIFUGIO: ricovero dei cani, che hanno superato il periodo di osservazione sanitaria e sono in attesa di adozione;
 - LUOGO DI OSSERVAZIONE SANITARIA TEMPORANEA dei GATTI (di seguito gattile) raccolti nel territorio o in uscita dalla struttura veterinaria specialistica, che necessitano di un ulteriore periodo di osservazione sanitaria per il completo ripristino funzionale;
- il Verbale della Conferenza di Sindaci dell’11 marzo 2024, ha indicato il Comune di Bassano del Grappa quale “*Comune Capofila*” e quale soggetto incaricato della gestione delle funzioni per l’indizione e l’espletamento della procedura di gara per l’individuazione di strutture idonee, ubicate nel territorio afferente all’Azienda ULSS 7 Pedemontana da adibire a canile sanitario, canile rifugio e gattile e la gestione amministrativo – contabile del relativo contratto per i comuni del D1 dell’Azienda ULSS 7;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 21/03/2024 del Comune di Bassano del Grappa (VI) ad oggetto “Servizio di gestione canile intercomunale e altri servizi – presa d’atto del verbale della conferenza dei sindaci del 11.03.2024 – ha predisposto le modalità operative per svolgere la gara per la gestione del canile sanitario, canile rifugio compreso il gattile per il Distretto n.1 dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana”

- con delibera n. 782 del 29.04.2024 l'Azienda Ulss 7 Pedemontana, ha concesso una proroga tecnica all'attuale gestione del contratto in essere per il Servizio di gestione del canile sanitario, rifugio del cane intercomunale dal 01/06/2024 sino al 31/12/2024 per consentire al Comune di Bassano del Grappa, quale Comune Capofila, di provvedere agli adempimenti di gara;
- appare opportuno provvedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.04.2000, n. 267, tra il Comune Capofila, i Comuni afferenti al Distretto 1 e Azienda ULSS 7 Pedemontana per procedere alla regolamentazione delle incombenze spettanti riguardo il ricovero e la gestione sanitaria di Cani e Gatti (canile sanitario, canile rifugio e gattile) nonché agli aspetti amministrativi-contabili relativi alla gestione della gara d'appalto per l'affidamento del servizio e la sua esecuzione;

Tutto ciò premesso, tra le Parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e durata

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra gli Enti sottoscrittori in relazione ai servizi:

- Gestione gara d'appalto individuazione di strutture idonee, ubicate nel territorio afferente all'Azienda ULSS 7 Pedemontana da adibire a canile sanitario, canile rifugio e gattile e la gestione amministrativo – contabile del relativo contratto per i comuni del D1 dell'Azienda ULSS 7;
- CANILE SANITARIO ricovero dei cani vaganti raccolti nel territorio privi di proprietario, per il periodo di isolamento e osservazione sanitaria;
- CANILE RIFUGIO ricovero dei cani che hanno superato il periodo di osservazione sanitaria e sono in attesa di adozione;
- LUOGO DI OSSERVAZIONE SANITARIA TEMPORANEA dei gatti, di seguito *gattile*, raccolti nel territorio o in uscita dalla struttura veterinaria specialistica che necessitano di un ulteriore periodo di osservazione sanitaria per il completo ripristino funzionale.

La presente convenzione avrà efficacia tra le parti alla firma con durata fino al 31/12/2027 e opzione di rinnovo espresso fino al 31/12/2030.

Art. 2 – Finalità

La presente Convenzione è finalizzata a garantire l'adempimento degli obblighi normativi, a tutelare il benessere animale, a garantire il mantenimento di adeguati standard di igiene e incolumità pubblica, all'erogazione di servizi efficaci, efficienti ed economicamente sostenibili tanto per i cittadini quanto per la Pubblica Amministrazione, e a promuovere sinergie adeguate tra i Comuni e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Art. 3 – Stato attuale

I sottoscrittori prendono atto e ratificano i servizi oggetto della Convenzione e si impegnano a garantire il finanziamento degli stessi secondo gli accordi vigenti o come di seguito esplicitati.

Art. 4 – Ente Capofila e forme di consultazione degli enti contraenti

Il Comune di Bassano del Grappa viene concordemente individuato quale Comune Capofila e quale soggetto incaricato della gestione delle funzioni per:

- l'indizione e l'espletamento della procedura di gara per la messa a disposizione di idonee strutture da adibire a
 - CANILE SANITARIO ricovero dei cani vaganti raccolti nel territorio privi di proprietario, per il periodo di isolamento e osservazione sanitaria;

- CANILE RIFUGIO ricovero dei cani che hanno superato il periodo di osservazione sanitaria e sono in attesa di adozione;
- LUOGO DI OSSERVAZIONE SANITARIA TEMPORANEA dei gatti (di seguito gattile) raccolti nel territorio o in uscita dalla struttura veterinaria specialistica che necessitano di un ulteriore periodo di osservazione sanitaria per il completo ripristino funzionale.

– la gestione amministrativo – contabile del relativo contratto.

Per lo svolgimento di tali funzioni e servizi saranno applicate le norme regolamentari del Comune Capofila.

Il Comitato dei Sindaci del Distretto 1 “Bassano” dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana agisce quale coordinamento dei Sindaci con funzioni di impulso, indirizzo e controllo delle funzioni e dei servizi, di cui alla presente convenzione.

Art. 5 – Oneri a carico dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana (salvo rimborso da parte dei Comuni se previsto dalla normativa)

Sono a carico dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana tutti gli oneri di seguito descritti:

- a) provvedere con proprio personale o Ditta esterna aggiudicataria, alla raccolta dei cani vaganti incolumi o feriti e alla raccolta dei gatti incidentati da trasferire al Canile Sanitario o alla struttura specialistica;
- b) fornire i medicinali veterinari e l'assistenza Veterinaria nel Canile Sanitario;
- c) fornire i medicinali veterinari e l'assistenza Veterinaria nel Canile Rifugio con costi a carico dei Comuni;
- d) smaltire le spoglie degli animali ospiti del Canile Sanitario/Rifugio e gattile (costo di smaltimento a carico dei Comuni);
- e) gestire tutte le problematiche relative al rintraccio di eventuali proprietari (salvo rivalsa nei confronti del proprietario se individuato, come sotto);
- f) richiedere il rimborso delle spese da parte dei proprietari come previsto dal Tariffario Regionale vigente.

Art. 6 –Altri servizi complementari a carico dei Comuni

I sottoscrittori concordano che per i seguenti servizi di seguito elencati, quali prestazioni complementari a quelle della gestione del canile sanitario, canile rifugio e gattile, la ripartizione delle spese sarà come definita al successivo art. 8:

- a) servizio di trasporto di animali non di proprietà incidentati e bisognosi di cure immediate, in quanto in stato di necessità, verso la clinica specialistica o il canile/gattile sanitario a seguito del loro ritrovamento e recupero, nonché per le successive visite e cure ove necessario con oneri a carico dei Comuni. Il servizio è svolto dall’Azienda ULSS 7 Pedemontana che si potrà avvalere di ditta esterna convenzionata. Il ritiro degli animali dalla clinica specialistica e il trasporto negli opportuni siti sia di cani che gatti potrà essere svolto dall’Azienda ULSS 7 Pedemontana a mezzo di ditta esterna convenzionata con costi a carico dei Comuni;
- b) servizio di custodia di animali di proprietà affidati dall'autorità di pubblica sicurezza (animali che si trovano in condizioni di abbandono forzato: di persone sole defunte, di persone sole ospedalizzate o comunque ricoverate, di persone sole tradotte in istituti di pena, animali rimasti incustoditi a seguito di sfratto del proprietario, previa relazione del Sindaco che attesti impossibilità, anche economica, di soluzioni diverse dall’ospitalità nel canile convenzionato). Ogni Comune del Distretto 1 “Bassano” si fa carico del servizio nell’ambito del proprio territorio comunale;
- c) servizio di riconsegna immediata a domicilio dei cani vaganti ai rispettivi proprietari, come risultanti all’anagrafe canina. Servizio previsto nel contratto del “Servizio di raccolta animali vaganti/feriti nel territorio della AULSS 7 Pedemontana” stipulato da Azienda ULSS 7

Pedemontana. A tal fine l'appaltatore viene autorizzato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana alla consultazione dell'anagrafe canina, con oneri a carico dell'appaltatore, ai soli fini dell'individuazione dei proprietari da contattare a seguito del ritrovamento di cani vaganti;

- d) servizio di raccolta, recupero e trasporto di carcasse di animali non di proprietà, in quanto privi di microchip, trovati morti sul territorio di competenza comunale: ogni Comune del Distretto 1 "Bassano" si fa carico del servizio nell'ambito del proprio territorio comunale;
- e) le prestazioni veterinarie (le visite sanitarie, i trattamenti terapeutici, antiparassitari, immunizzanti, eutanasici, le medicazioni e gli interventi di chirurgia semplice) effettuate sui cani del canile rifugio;
- f) identificazione dei cani privi di proprietario presenti nel canile e dei gatti di colonia sottoposti a intervento chirurgico per prevenire nascite indesiderate a carico dei Comuni.

Art. 7 – Riparto degli oneri e delle spese

Gli oneri derivanti dalla presente convenzione sono a carico dei Comuni e saranno preventivamente ripartiti sulla base di una stima e successivamente ripartiti in via definitiva a consuntivo, in proporzione al numero di abitanti secondo la rilevazione dati Istat al 1 gennaio di ogni anno.

Il Comune Capofila entro il mese di febbraio di ogni anno provvederà a comunicare ai comuni sottoscrittori la somma che presumibilmente è imputabile ad ogni ente – in base alle spese preventivate. Ogni Ente a sua volta provvederà ad assumere il relativo impegno della somma presunta entro il 30 aprile di ogni anno (inviando le determinazioni al Comune Capofila) per poi procedere alla liquidazione entro 30 giorni su presentazione dell'apposita documentazione fiscale.

Entro il 30 ottobre successivo il Comune Capofila comunicherà agli enti eventuali richieste di conguaglio che dovranno essere impegnate dai Comuni entro l'anno e la determinazione inviata al Comune Capofila. Anche in questo caso la liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla presentazione dell'apposita documentazione fiscale.

Le spese che dovessero essere assunte dal Comune Capofila nel periodo successivo al 30 di ottobre di ogni anno saranno computate nel preventivo dell'anno successivo e puntualmente specificate.

Art. 8 – Riparto degli oneri e delle spese per i servizi complementari a carico dei Comuni

Tutti gli oneri, anche amministrativi, relativi ai servizi di cui alle lettere a), b), e), f) dell'art. 6, sono a carico dei Comuni previa rendicontazione dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, per quanto di competenza con riparto a consuntivo in proporzione al numero di abitanti secondo la rilevazione dati Istat all'1 gennaio di ogni anno.

Tutti gli oneri, anche amministrativi, relativi alla restituzione sul posto o dal canile di cui alla lett. c) dell'art. 6 sono coperti con tariffe, da nomenclatore tariffario regionale, a carico dell'utenza, che fruisce del servizio.

Tutti gli oneri, anche amministrativi, di cui alla lett. d) dell'art. 6 sono a carico di ogni singolo Comune.

Art. 9 – Gestione amministrativo contabile

Il Comune Capofila si fa carico della completa gestione contabile dell'appalto oggetto della presente convenzione, a meno di quanto riportato all'art. 6, e provvede ad anticipare, in nome e per conto dei Comuni, le spese per il servizio appaltato (a carico degli stessi Comuni come da normativa vigente), previa presentazione da parte della ditta di fatture intestate al Comune Capofila e della eventuale documentazione giustificativa, controllate e accettate dal competente organo del Comune incaricato dell'esecuzione del contratto di appalto.

Al termine di ciascun anno, il Comune Capofila elaborerà un prospetto riepilogativo e una relazione dettagliata che illustrerà i costi dei servizi erogati nel corso dell'anno e anticipati dal Comune Capofila.

Art. 10 – Controversie e recesso

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente Convenzione, ivi incluse quelle in ordine alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà composta dal Comitato dei Sindaci del Distretto 1 “Bassano” dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana. Il recesso anticipato deve essere comunicato al Comitato dei Sindaci e al Comune Ente Capofila con preavviso scritto di almeno 6 mesi. In tal caso gli eventuali oneri diretti o indiretti derivanti dal recesso saranno posti a carico del recedente.

Art. 11 – Spese di bollo e registrazione

1. Il presente atto è esente da spese di bollo ai sensi dell’art.16 Tabella Allegato B del DPR n.642/1972 ed è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR n. 131/1986. Le spese di registrazione in caso d’uso sono a carico della parte richiedente.

Art. 12 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e tali dati verranno utilizzati in relazione agli adempimenti connessi alla presente convenzione, fermo restando tutti i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 13 – Dichiarazioni finali

A tutti gli effetti della presente Convenzione e dei connessi adempimenti, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

Qualunque modifica della presente Convenzione non potrà avere luogo e non potrà essere approvata che mediante atto scritto approvato dall’Assemblea del Comitato dei Sindaci del Distretto 1 “Bassano” dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana in caso di modifica non sostanziale ovvero approvata anche dai rispettivi Consigli Comunali in caso di modifica sostanziale.

Le Parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell’esatto contenuto di tutte le clausole della presente Convenzione e di approvarle specificatamente e nel loro insieme con la sottoscrizione in calce della presente Convenzione.

Art. 14 – Entrata in vigore

La presente Convenzione decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Ente

AZIENDA ULSS 7 “PEDEMONTANA”

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

COMUNE DI ASIAGO

COMUNE DI CARTIGLIANO

COMUNE DI CASSOLA

COMUNE DI COLCERESA

COMUNE DI ENEGO

COMUNE DI FOZA

COMUNE DI GALLIO

COMUNE DI LUSIANA CONCO

COMUNE DI MAROSTICA

COMUNE DI MUSSOLENTE

COMUNE DI NOVE

COMUNE DI PIANEZZE

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

COMUNE DI ROANA

COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

COMUNE DI ROSÀ

COMUNE DI ROSSANO VENETO

COMUNE DI ROTZO

COMUNE DI SCHIAVON

COMUNE DI SOLAGNA

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

COMUNE DI VALBRENTA